ALLEGATO 9.15 REGOLAMENTO DEL COLLEGIO DOCENTI

Composizione

Art. 1

Ai sensi dell'art. 7 del D.L. 297 del 16/4/94 fanno parte di diritto del Collegio dei Docenti:

- tutti i docenti di ruolo;
- tutti i docenti non di ruolo;
- tutti i docenti in assegnazione provvisoria;
- i supplenti temporanei, limitatamente alla durata della supplenza, che prestano servizio nell'Istituto.

I docenti in servizio in più Istituti fanno parte del Collegio dei Docenti in tutti gli Istituti in cui prestano servizio.

I docenti dell'Istituto fanno parte di diritto del Collegio senza che debba intervenire un apposito atto di nomina; pertanto tale organismo si costituisce e si completa spontaneamente ed automaticamente all'inizio di ciascun anno scolastico.

Attribuzioni del Collegio

Art. 2

Il Collegio dei Docenti si caratterizza per una pluralità di competenze, che hanno incidenza soprattutto sul piano didattico – educativo. Esso ha quindi competenza per la programmazione, e la relativa verifica, della azione educativa, mentre il Consiglio di Istituto esercita la propria sfera d'azione per quanto attiene la programmazione della vita e dell'attività della scuola, secondo la ripartizione di competenze in materia fra gli organi collegiali indicato negli art. 5 e seguenti del D.L.297/94.

Pur essendo chiaramente distinte e delimitate le sfere di competenza, tali sfere non possono reciprocamente prescindere, ma devono trovare costanti occasioni di contatto e riferimento.

Ai sensi dell'art.4 del D.P.R. 416/1974, il Collegio dei Docenti:

- a) ha potere deliberante in materia di funzionamento didattico dell'Istituto. In particolare, cura la programmazione dell'azione educativa anche al fine di adeguare, nell'ambito degli ordinamenti della scuola stabiliti dallo Stato, i programmi di insegnamento alle specifiche esigenze ambientali e di favorire il coordinamento interdisciplinare.
- b) formula proposte al Dirigente Scolastico per la formazione e la composizione delle classi, per la formulazione dell'orario delle lezioni e per lo svolgimento delle altre attività scolastiche, tenuto conto dei criteri generali indicati dal consiglio di Istituto;

- delibera ai fini della valutazione degli alunni e unicamente per tutte le classi, la suddivisione dell'anno scolastico in due o tre periodi.
- valuta periodicamente l'andamento complessivo dell'azione didattica per verificarne l'efficacia in rapporto agli orientamenti e agli obiettivi programmati, proponendo, ove necessario, opportune misure per il miglioramento dell'attività scolastica;
 - e) provvede all'adozione dei libri di testo sentiti i consigli di classe;
- f) adotta o promuove, nell'ambito delle proprie competenze, iniziative di sperimentazione in conformità degli art. 276 e seguenti del D.L. 297/94;
- g) promuove iniziative di aggiornamento dei docenti dell'Istituto;
- h) elegge, a cadenza triennale e a scrutinio segreto, i suoi rappresentanti nel Consiglio di Istituto;
- i) elegge, nel suo seno, i docenti che fanno parte del "Comitato per la Valutazione del servizio del personale insegnante";
- programma e attua le iniziative per il sostegno degli alunni portatori di handicap;
- m) esamina, allo scopo di individuare i mezzi per ogni possibile recupero, i casi di scarso profitto o di irregolare comportamento degli alunni, su iniziativa dei docenti della rispettiva classe e sentiti gli specialisti che operano nella scuola con compiti medico socio psico -pedagogici e d'orientamento;
- n) esprime al Dirigente Scolastico parere in ordine alla sospensione dal servizio e alla sospensione cautelare del personale docente quando ricorrano ragioni di particolare urgenza ai sensi degli art. 468 e 506 del D.L. 297/94;
- esprime parere, per gli aspetti didattici, in ordine alle iniziative dirette alla educazione della salute e alla prevenzione delle tossicodipendenze previste dall'art.106 del testo unico approvato con D.P.R. n. 309 del 9/10/90;
- p) si pronuncia su ogni altro argomento attribuito dal testo unico D.L. 297/94, dalle leggi e dai regolamenti, alla sua competenza;
- q) ratifica i regolamenti dei laboratori e ne vota le eventuali modifiche.

Nell'adottare le proprie deliberazioni il Collegio dei Docenti tiene conto delle eventuali proposte e pareri dei Consigli di Classe.

Ai sensi dell'art. 6 dell'0.M. 5.10.76, il personale supplente con nomina presunta inferiore a 180 giorni non fa parte dell'elettorato attivo e passivo del collegio dei docenti al quale competono i poteri elettivi di cui alle precedenti lettere h), i).

Presidenza

Art. 3

Il Collegio dei Docenti è presieduto dal Dirigente Scolastico o, in caso di sua assenza, dal docente Vicario; non hanno validità legali le riunioni non presiedute dal Dirigente Scolastico o dal docente delegato.

Il Dirigente Scolastico non va considerato come componente di diversa natura da quella docente, per la rilevanza sul piano didattico che tale figura riveste e per la necessaria funzione di promozione e coordinamento che la legge stessa gli assegna rispetto ai compiti didattico-educativi della scuola.

Il Dirigente Scolastico, quale Presidente del Collegio dei Docenti, partecipa, con diritto di voto, a tutte le deliberazioni del predetto organo collegiale. Egli partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni nelle quali il Collegio dei Docenti procede all'elezione dei Rappresentanti dei docenti medesimi in altri organi collegiali, essendo, in tal caso, il diritto al voto escluso dall'art. 30 del D.L. 16/4/94 n. 297 che attribuisce l'elettorato attivo e passivo esclusivamente ai componenti delle rispettive categorie.

Art. 4

Alle componenti estranee del Collegio dei Docenti non è consentita la partecipazione alle sedute del Collegio stesso. Tale impossibilità è stabilita dall'art. 7 del D.L. 297/94.

Funzionamento

Art. 5

Il Collegio dei Docenti si insedia all'inizio di ciascun anno scolastico e si riunisce ogni qualvolta il Dirigente Scolastico ne ravvisa la necessità, oppure quando un terzo dei suoi componenti lo richieda al Presidente; in questo ultimo caso il Dirigente Scolastico ha l'obbligo di convocare il Collegio sulla base, evidentemente, dell'ordine del giorno indicato nella richiesta presentata da almeno un terzo dei componenti il Collegio.

Comunque, il Collegio dei Docenti si riunisce almeno ogni trimestre o quadrimestre.

Convocazione

Art. 6

La convocazione del Collegio Docenti deve essere disposta con un congruo preavviso non inferiore a 5 giorni (7 giorni nel caso di ordinaria amministrazione o almeno 2 giorni nel caso di argomenti da discutere con carattere di urgenza), esclusi

quelli festivi e le domeniche rispetto alla data delle riunioni, salvo casi di comprovata urgenza.

La convocazione deve essere effettuata con comunicazione diretta ai singoli docenti e mediante affissione all'albo ufficiale di Istituto. Quest'ultima si deve ritenere, di norma, sufficiente per confermare la validità della convocazione.

Nella convocazione, oltre all'ordine del giorno che deve sempre prevedere la voce "varie ed eventuali", deve essere indicata l'ora di inizio e l'ora entro cui, presumibilmente, saranno conclusi i lavori.

L'avviso di convocazione del Collegio dei Docenti deve essere esposto in Aula Insegnanti e nella Raccolta delle circolari.

Ordine del Giorno

Art. 7

L'ordine del giorno degli argomenti da sottoporre al Collegio è determinato dal Dirigente Scolastico, sentiti i collaboratori.

All'inizio della seduta possono essere proposte modifiche alla successione degli argomenti all'ordine del giorno dal Dirigente Scolastico o da un docente.

L'O.d.G. dovrà sempre contenere al primo punto la voce "Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente" e all'ultimo punto la voce "Comunicazioni della Presidenza e/o argomenti da inserire all'O.d.G. della successiva riunione".

Ciascun docente può chiedere che un dato argomento venga iscritto all'O.d.G. di una successiva convocazione. La richiesta viene approvata o respinta dal Collegio.

La documentazione necessaria all'esame degli argomenti dell'O.d.G. viene messa a disposizione dei docenti con congruo anticipo (almeno 5 giorni) rispetto al giorno dell'adunanza.

Varie ed eventuali

Art. 8

Le varie ed eventuali possono essere oggetto di discussione, ma non di votazione. Gli argomenti possono essere proposti dal Dirigente Scolastico o da almeno 5 docenti.

La discussione di tali argomenti non può andare oltre i termini prefissati, salvo che il Collegio, a norma dell'art. 12, decida diversamente.

Verifica del numero legale

Art. 9

Ad apertura di seduta, il Dirigente Scolastico verifica l'esistenza del numero legale. Qualora tale numero non sia raggiunto, ne fa fare atto verbale e il Collegio si ritiene riconvocato in data da stabilirsi dal Dirigente Scolastico.

Il Dirigente Scolastico può ripetere tale accertamento di sua iniziativa o su richiesta di almeno un componente del Collegio in qualunque momento della riunione.

Comunicazioni del Dirigente Scolastico

Art. 10

Ad apertura di seduta, il Dirigente Scolastico può fare comunicazioni su oggetti estranei all'O.d.G. occupando lo spazio massimo di 10 minuti.

Su tali comunicazioni non si può aprire discussione né procedere a deliberazioni.

Art. 11

La Presidenza del Collegio Docenti spetta di diritto al Dirigente Scolastico; in caso di assenza o di impedimento del Dirigente Scolastico, la funzione direttiva è esercitata dal collaboratore con funzione Vicaria, oppure, in caso di assenza o di impedimento del Vicario, da un docente scelto dal Dirigente Scolastico tra quelli eletti ai sensi dell'art.7 del D.L.297/94.

Art. 12

Le adunanze del Collegio dei Docenti hanno luogo durante l'orario di servizio, in ore non coincidenti con l'orario di lezione (D.L. 297 del 16/04/1994 e art.7 D.L.297/94)

Andamento dei lavori

Art. 13

Il Dirigente Scolastico provvede al buon andamento dei lavori del Collegio, mette in discussione gli argomenti all'O.d.G., ne può proporre la sospensione o il rinvio, concede la parola a chi la chiede e, di norma, nell'ordine nel quale sono state fatte le domande; regola la discussione, indice le votazioni e ne proclama l'esito.

Il Dirigente Scolastico dovrà limitarsi, quindi, ad introdurre e moderare il dibattito, assicurando l'osservanza delle leggi e la regolarità della discussione e della votazione.

L'ordine di trattazione degli argomenti dell'O.d.G. è quello della convocazione: eventuali variazioni nella successione deve essere deliberata dal Collegio.

Verbale delle Riunioni

Art. 14

Il Verbale delle riunioni del Collegio viene redatto, a turno, da uno dei componenti lo stesso. Il Verbale della seduta precedente rimane a disposizione dei docenti almeno 5 giorni prima della successiva riunione.

Conformemente a quanto espressamente disposto dall'art. 37 del D.L.297/94, per la validità dell'adunanza del Collegio dei Docenti è richiesta la presenza di almeno la metà più uno dei componenti in carica.

Le deliberazioni vengono adottate a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi, ad eccezione dei casi in cui speciali disposizioni non prescrivano diversamente.

Comunque la votazione è da ritenersi valida solo se la somma dei voti favorevoli, contrari e astenuti è superiore alla metà più uno dei componenti in carica.

In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

La votazione si effettua per alzata di mano.

Occasionalmente essa potrà essere effettuata per appello nominale, su richiesta, regolarmente approvata, di almeno uno dei componenti il Collegio.

Qualora si faccia questione di persone la votazione è segreta.

Il Verbale si intende per letto, a meno che anche un solo docente ne richieda la lettura in tutto o in parte. Il Verbale si ritiene approvato senza votazione se nessun docente muove osservazioni.

Art. 15

La presentazione di mozioni, di qualsiasi tipo, può essere fatta oralmente; la mozione deve però pervenire al Presidente mediante testo scritto, prima di essere messa ai voti.

Nel caso che un insegnante, o un gruppo di insegnanti, nel corso del dibattito, intenda avvalersi di tale diritto e ne faccia richiesta, il presidente ha l'obbligo di procedere alla sospensione della seduta per almeno dieci minuti.

Si ritiene utile fissare, normalmente, in cinque minuti il limite di durata massima di ogni intervento.

Art. 16

Eventuali contestazioni al Verbale devono essere presentate dagli interessati mediante testo scritto, specificando se si tratta di modifica, sospensione o aggiunta, e a quale riga, o righe, del Verbale stesso debbano essere riferite.

Tali integrazioni, dopo discussione, saranno poste, unitamente al Verbale, all'approvazione del Collegio e trascritte nel Verbale della seduta in corso.

Art. 17

Il Collegio dei Docenti si insedia automaticamente all'inizio di ciascun anno scolastico ed è tenuto, se necessario, al più presto alla elezione del Comitato di Valutazione.

Norme finali

Art. 18

Eventuali proposte di modifiche e/o integrazioni alle norme del presente regolamento devono essere presentate al Dirigente Scolastico da almeno un terzo dei membri del Collegio mediante testo scritto, specificando titolo, articolo e commi ai quali vanno riferite.

Il Dirigente Scolastico è tenuto a introdurre tali proposte nell'O.d.G. di una seduta del Collegio dei Docenti immediatamente successiva a quella della presentazione della modifica.

Le relative deliberazioni vengono adottate a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi.

Art. 19

Copia del presente regolamento deve essere affissa all'albo dell'istituto e nell'apposita bacheca dei regolamenti dell'Istituto.